



## PROVINCIA DI PARMA

### SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

#### DECRETO PRESIDENZIALE

---

n. 91 del 29/05/2023

**Oggetto:** GIUDIZIO DIBATTIMENTALE RIGUARDANTE DIPENDENTI DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA.

#### IL PRESIDENTE

Premesso:

che relativamente ai dirigenti degli enti locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'art. 12 del C.C.N.L. del 12/02/2002 per il personale dirigente - Regioni ed Autonomie Locali, vigente all'apertura del procedimento di cui appresso, che stabilisce che: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento";

che sempre in materia di enti locali, per il personale non dirigente - Regioni ed Autonomie Locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, vigente all'apertura del procedimento di cui appresso, che stabilisce che: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

che la disciplina normativa e contrattuale precitata prevede pertanto l'assunzione diretta dell'onere finanziario per la difesa in capo all'Ente, individuando nell'amministrazione locale il soggetto sul quale grava immediatamente l'onere per l'assistenza legale dei dipendenti, salvo ripetere tutti gli oneri di difesa sostenuti in caso di condanna;

che dall'analisi delle norme sopramenzionate si ricava innanzitutto che, sia il personale dirigente che quello non dirigente delle amministrazioni locali, per potere usufruire del pagamento delle spese legali necessarie per difendersi in processi in cui è parte a seguito delle proprie attività d'ufficio, deve previamente concordare con l'Ente l'indicazione del legale;

che con sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha infatti sancito che è legittimo sanzionare il mancato rispetto di questo principio, cioè con la decadenza dallo stesso diritto al rimborso delle spese;

che la possibilità di rimborso riguarda un solo legale per ciascun dirigente, per cui la scelta di più soggetti non determina l'aumento degli oneri posti in capo all'Ente; anche dalla formulazione dell'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, riguardante il personale non dirigente, emerge chiaramente che l'assunzione dell'onere non può che riferirsi ad un unico legale, dovendosi ritenere conseguentemente che, qualora il dipendente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 96 del c.p.p., l'assunzione del relativo onere non potrà che essere a suo carico;

che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei pubblici dipendenti, dirigenti e non dirigenti, da parte dell'Ente Locale, non è comunque automatica, ma deve essere il risultato di alcune valutazioni che l'Ente stesso è tenuto preventivamente a compiere circa la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:

- a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi, nonché la propria immagine;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alle cariche espletate o agli uffici rivestiti dal personale dirigente e non dirigente coinvolto;
- c) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal personale e l'Ente;
- d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, pertanto, la necessità che gli imputati siano prosciolti con formule liberatorie nel merito;

Preso atto:

che nei confronti di tre dipendenti della Provincia di Parma veniva aperto un procedimento penale, in relazione al compimento di atti inerenti l'esercizio delle proprie funzioni;

che gli interessati, consegnando la documentazione rilasciata loro dalle competenti Autorità in relazione al precitato Procedimento Penale, recante il n. 3964/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, notiziavano di ciò gli organi competenti dell'Amministrazione, precisando contestualmente la propria volontà di avvalersi, per la propria difesa, di un legale di fiducia concordato con l'Amministrazione stessa;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Considerato:

che con note Prot. nn. 18448 del 15/07/2021, 18610 e 18611 del 16/07/2021, i dipendenti in parola, indicavano tutti formalmente quale proprio legale di fiducia l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille n. 140;

che con tale adempimento, i dipendenti in questione ottemperavano pertanto all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Amministrazione, in ordine al difensore di fiducia da incaricare, ai fini di cui all'art. 12 del CCNL del 12/02/2002 per il personale dirigente - Regioni ed Autonomie Locali e di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, poi recepito nella fonte negoziale per il personale di Regioni ed Autonomie Locali;

che l'Avv. Panico veniva incaricato della tutela dei tre dipendenti, limitatamente alla fase delle Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, a mezzo Decreto Presidenziale n. 195 del 02/08/2021;

che con Ordinanza del 16/05/2023, depositata in Cancelleria in pari data, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Parma, riteneva di disporre lo svolgimento del giudizio, rinviando pertanto i tre dipendenti interessati alla fase del dibattimento, il cui Procedimento veniva iscritto al numero 3349/2021 di R.G.;

Ritenuto:

che permanga comunque nell'interesse dell'Ente, a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'assunzione degli oneri di difesa dei propri dipendenti coinvolti nel procedimento di cui sopra, fatto salvo il riconoscimento della non responsabilità degli stessi, da asseverare in sede di decisione;

di riservarsi la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;

di riservarsi la facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dai dipendenti precitati, qualora il procedimento non termini con provvedimento di assoluzione;

Considerato:

che il presente atto è motivato dall'esigenza di procedere urgentemente alla nomina di un difensore, nell'interesse dei dipendenti e del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione;

Precisato:

che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

che in calce alla nota dell'Avv. Carmelo Panico assunta a protocollo dell'Ente al n. 14019 del 22/05/2023 e recante anche il correlato preventivo di spesa, i dipendenti in parola confermarono tutti formalmente, a mezzo rispettive sottoscrizioni, quale proprio legale di fiducia anche per la fase dibattimentale, l'Avv. Carmelo Panico stesso del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140;

che con tale adempimento confermativo, i dipendenti in questione ottemperavano pertanto nuovamente all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Amministrazione, in ordine al difensore di fiducia da incaricare, ai fini di cui all'art. 12 del CCNL del 12/02/2002 per il personale dirigente - Regioni ed Autonomie Locali e di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, poi recepito nella fonte negoziale per il rimanente personale dipendente di Regioni ed Autonomie Locali; fonti negoziali entrambe vigenti al momento dell'avvio del procedimento di che trattasi e in predicato di proseguire in sede dibattimentale;

che ai fini dell'incarico in parola è stata pertanto rinnovata dagli interessati, di comune accordo con l'Ente, la scelta dell'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140, del quale è stato valutato, oltre alla congruità dell'offerta, il curriculum professionale;

che al riguardo, l'Avv. Carmelo Panico figura peraltro tra gli iscritti dell'Elenco pertinente per materia (afferente al Diritto penale) dell'Albo recante gli "*Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma*", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi in seguito a richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

Dato atto:

che l'individuazione dell'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma anche per la fase dibattimentale, ha avuto luogo comunque nel rispetto del principio di rotazione, alla luce dei precedenti incarichi legali a tutt'oggi conferiti, anche nel corso del corrente anno, dando peraltro atto, in accordo con i dipendenti interessati, di ovvie ragioni di continuità;

Considerata quindi la necessità di incaricare anche in sede di dibattimento, per la difesa in oggetto riservata ai dipendenti di che trattasi, l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140;

Ritenuto altresì:

di conferire al predetto procuratore le facoltà di legge inerenti il mandato;

di prevedere a favore dell'Avv. Carmelo Panico, una spesa complessiva presunta di €. 7.176,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 287,04.= per C.P.A. al 4% ed €. 1.641,87.= per I.V.A. al 22% e così, in totale, €. 9.104,91.=, secondo quanto dal medesimo comunicato con apposito preventivo scritto;

Dato atto che la somma dovuta al legale individuato rimarrà a carico dei dipendenti coinvolti e diverrà pertanto oggetto di richiesta di rimborso, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

Ritenuto:

pertanto di riservarsi altresì, in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, la facoltà di ripetizione della somma di cui sopra dai dipendenti interessati, qualora il procedimento come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula piena;

Visto:

il Regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, approvato con atto C.P. n. 94/2012;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con successivo atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 7 marzo 2019;

Dato atto:

- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il DUP 2023-2025;

- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 61 del 22/12/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

- che con Decreto del Presidente n. 10 del 23/01/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

## DECRETA

di incaricare, per la fase di dibattimento del Procedimento R.G. n. 3394/2021 e per le motivazioni di cui in premesse, ai fini della difesa dei citati dipendenti della Provincia di Parma nel procedimento stesso, anche nell'interesse dell'Ente ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'Avv. Carmelo Panico del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140; ciò di concerto con i suddetti dipendenti coinvolti, come specificato nella narrativa ;

di conferire al predetto procuratore le facoltà di legge inerenti il proprio mandato;

di presumere una spesa di complessivi €. 9.104,91.= quale importo complessivamente richiesto dal legale incaricando, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per successivi non previsti incombenti procedurali e processuali, comunque da comunicarsi previamente da parte del difensore in parola e da approvarsi con successivo atto;

di dare atto:

che la spesa totale di €. 9.104,91.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che la somma dovuta al Legale come sopra individuato rimarrà a carico dei dipendenti coinvolti, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

di riservarsi la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;

di riservarsi pertanto in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, anche in narrativa, la facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dai dipendenti interessati, qualora il procedimento come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula piena;

che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(MASSARI ANDREA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E  
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **1758 /2023** ad oggetto:

" GIUDIZIO DIBATTIMENTALE RIGUARDANTE DIPENDENTI DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE  
PER LA DIFESA. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto  
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 23/05/2023

Sottoscritto dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -  
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. **1758 / 2023** ad oggetto:

" GIUDIZIO DIBATTIMENTALE RIGUARDANTE DIPENDENTI DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE  
PER LA DIFESA. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente  
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento;

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini  
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del  
rispetto degli equilibri di bilancio;

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime  
parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 23/05/2023

Sottoscritto dal Responsabile  
(MENOZZI IURI)  
con firma digitale